

Classificazione della sede**Processo:** Direzione**Macroattività:** pubblicazione incarico specialistico**Attività:****Tipologia:****Fascicolo:****Sottofascicolo:****Protocollo:**

Monza, 21/11/2025

Oggetto: AVVISO

PUBBLICAZIONE INCARICO SPECIALISTICO VACANTE – ARTT. 9 e 10 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 7/2/2024, RATIFICATO DALLA CONFERENZA STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 4/4/2024 E RECEPITO DALL'INAIL IN DATA 10/10/2024.

INCARICO A TEMPO INDETERMINATO – ART. 10 ACCORDO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INAIL SOTTOSCRITTO IN DATA 10/10/2024 – DI N. 38 ORE SETTIMANALI NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI MEDICINA DEL LAVORO O MEDICINA LEGALE PRESSO LA SEDE INAIL DI MONZA VIA FERRARI 36

Questa Direzione Territoriale intende conferire l'incarico di n 38 ore settimanali a tempo indeterminato nella branca specialistica di Medicina del Lavoro o Medicina Legale, vacante presso la Sede Inail di Monza, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali recepito dall'Inail in data 10/10/2024, di seguito denominato Accordo.

Il turno sarà articolato su 5 giorni settimanali e, precisamente, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30.

Gli specialisti ambulatoriali aspiranti all'incarico dovranno far pervenire a questo Istituto a mezzo PEC all'indirizzo monza@postacert.inail.it **entro il 15 dicembre 2025** i seguenti documenti:

1. Dichiarazione di disponibilità, con autocertificazione, riportata nel modulo di cui all'allegato 1;
2. Documento di riconoscimento in corso di validità.

Questa Direzione Territoriale individuerà l'avente diritto all'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'Art. 10 dell'Accordo, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell'ambito zonale in cui è pubblicato l'incarico, attività ambulatoriale nella specialità regolamentata dal presente Accordo; titolare dell'incarico a tempo indeterminato

presso le sedi territoriali di Inail e Sasn, ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 4 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda sede del Comitato zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;

- b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo, in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi territoriali di Inail e Sasn della Regione o di altra Regione confinante. Relativamente all'attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 33;
- c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi territoriali di Inail, Inps e Sasn di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità; allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'Art. 33;
- d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
- e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
- f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 3, comma 1;
- g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa (limitatamente a coloro a cui si applica l'ACN);
- h) specialisti iscritti nelle graduatorie di cui all'Art. 8 del presente Accordo in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. L'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria e l'impossibilità di concorrere all'assegnazione degli incarichi ai sensi della presente lettera;
- i) specialisti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 8;
- j) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico di specialista ambulatoriale.

Si precisa, inoltre, che:

- le ore degli incarichi pubblicati non sono frazionabili in sede di assegnazione, ai sensi dell'Art. 9 comma 4 dell'Accordo;
- per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina dell'Accordo;
- non saranno prese in considerazione comunicazioni trasmesse con modalità difformi da quelle sopra indicate ovvero oltre il **termine finale perentorio del 15 dicembre 2025.**

Per eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere contattati i seguenti funzionari Giorgio Sala, Vicario di sede e Carmelina Lamonica, funzionario amministrativo, all'indirizzo monza@inail.it.

Il Direttore territoriale

Moreno Cogliati